

**Art.1**  
**(Istituzione e finalità)**

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Messina il Comitato per le Pari Opportunità con l'obiettivo di promuovere, favorire e coordinare, ai sensi della vigente normativa, misure e meccanismi tesi a realizzare pari opportunità tra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza, nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo messinese.

2. Il Comitato ha sede presso l'Università degli Studi di Messina, negli idonei locali forniti dall'Amministrazione e, come previsto dalle leggi in materia, dispone di personale di segreteria e di attrezzature per il suo funzionamento.

**Art.2**  
**(Funzioni)**

1. Per il perseguimento delle sue finalità il Comitato:

a) promuove e svolge indagini conoscitive e ricerche, autonomamente o in collaborazione con specialisti del settore, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per conoscere la condizione delle donne che lavorano e studiano presso l'Ateneo messinese e individuare gli eventuali ostacoli che si frappongono al raggiungimento della parità;

b) propone al Rettore e al Consiglio d'Amministrazione iniziative atte a divulgare l'informazione sui dati raccolti, provvedendo alla realizzazione delle iniziative medesime;

c) predispone, ai sensi della vigente normativa, piani di «azioni positive», da proporre in sede di contrattazione decentrata, tendenti: ad assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di studio, di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; a incrementare le opportunità di aggiornamento e riqualificazione professionale, favorendo la progressione in carriera delle donne; a conciliare vita professionale e vita personale promuovendo condizioni di lavoro tali da consentire un'equilibrata ripartizione tra i due sessi delle responsabilità professionali e familiari; a garantire il pieno rispetto della dignità della persona e a favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche nelle quali le donne sono sottorappresentate;

**Art.1**  
**(Istituzione e finalità)**

1. È istituito presso l'Università degli Studi di Messina il Comitato per le Pari Opportunità con l'obiettivo di promuovere, favorire e coordinare, ai sensi della vigente normativa, misure e meccanismi tesi a realizzare pari opportunità **per tutti, e in particolare** tra uomini e donne, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono l'effettiva attuazione dell'uguaglianza sostanziale e quant'altro costituisca discriminazione, diretta o indiretta, legata al genere come a qualunque altro tipo di differenza, nei confronti di chi lavora e studia nell'Ateneo messinese.

2. Il Comitato ha sede presso l'Università degli Studi di Messina, negli idonei locali forniti dall'Amministrazione e, come previsto dalle leggi in materia, dispone di personale di segreteria e di attrezzature per il suo funzionamento.

**Art.2**  
**(Funzioni)**

1. Per il perseguimento delle sue finalità il Comitato:

a) promuove e svolge indagini conoscitive e ricerche, autonomamente o in collaborazione con specialisti del settore, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per conoscere la condizione delle donne che lavorano e studiano presso l'Ateneo messinese e individuare gli eventuali ostacoli che si frappongono al raggiungimento della parità;

b) propone al Rettore e al Consiglio d'Amministrazione iniziative atte a divulgare l'informazione sui dati raccolti, provvedendo alla realizzazione delle iniziative medesime;

c) predispone, ai sensi della vigente normativa, piani di «azioni positive», da proporre in sede di contrattazione decentrata, tendenti: ad assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di studio, di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; a incrementare le opportunità di aggiornamento e riqualificazione professionale, favorendo la progressione in carriera delle donne; a conciliare vita professionale e vita personale promuovendo condizioni di lavoro tali da consentire un'equilibrata ripartizione tra i due sessi delle responsabilità professionali e familiari; a garantire il pieno rispetto della dignità della persona e a favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche nelle quali le donne sono sottorappresentate;

d) promuove e valorizza misure idonee a tutelare la salute – intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale – di chi lavora e studia nell'Università di Messina e incentiva le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento ai fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva;

e) dà impulso ad azioni di *empowerment* in grado di accrescere la consapevolezza delle donne e la loro capacità di scelta (azioni di orientamento, di *counseling*, di promozione dell'autostima etc.), nell'intento di riconoscere e valorizzare le differenze di ciascuno, agendo affinché tali differenze non impediscano, in modo diretto o indiretto, il godimento di diritti e la realizzazione di sé;

f) esprime, ai sensi della normativa in vigore, parere obbligatorio e preventivo sulle proposte di interesse generale riguardanti la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di formazione, organizzazione e ristrutturazione dell'Università;

g) vigila sull'adeguata rappresentanza delle donne nelle Commissioni di lavoro istituite presso l'Ateneo e nelle Commissioni di concorso, secondo i criteri di rotazione richiesti dalla normativa in materia; formula proposte affinché negli organi di governo dell'Università si realizzi un effettivo equilibrio di rappresentanza femminile;

h) valuta lo stato di attuazione e vigila sull'applicazione delle leggi di parità da parte dell'Amministrazione, che a tal fine è tenuta a fornire al Comitato medesimo i documenti e le informazioni necessari per l'espletamento di questa funzione;

i) nel caso di discriminazioni dirette o indirette o di comportamenti lesivi della dignità della persona, rilevati d'ufficio o su denuncia oppure emersi da rilevamento statistico, promuove gli opportuni rimedi volti a conseguire la rimozione, secondo le modalità indicate nel successivo art.3;

l) sollecita la partecipazione delle donne in tutti i settori di loro interesse non solo strettamente professionale, ma anche culturale, politico e di impegno sociale; promuove, a tal fine, occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo alla elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità;

d) promuove e valorizza misure idonee a tutelare la salute – intesa come stato di benessere fisico, mentale e sociale – di chi lavora e studia nell'Università di Messina e incentiva le indagini e le rilevazioni orientate a evidenziare le differenze di genere nella salute, con particolare riferimento ai fattori di rischio, prevenzione, cronicità, disabilità, salute riproduttiva;

e) dà impulso ad azioni di *empowerment* in grado di accrescere la consapevolezza delle donne e la loro capacità di scelta (azioni di orientamento, di *counseling*, di promozione dell'autostima etc.), nell'intento di riconoscere e valorizzare le differenze di ciascuno, agendo affinché tali differenze non impediscano, in modo diretto o indiretto, il godimento di diritti e la realizzazione di sé;

f) esprime, ai sensi della normativa in vigore, parere obbligatorio e preventivo sulle proposte di interesse generale riguardanti la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi di formazione, organizzazione e ristrutturazione dell'Università;

g) vigila sull'adeguata rappresentanza delle donne nelle Commissioni di lavoro istituite presso l'Ateneo e nelle Commissioni di concorso, secondo i criteri di rotazione richiesti dalla normativa in materia; formula proposte affinché negli organi di governo dell'Università si realizzi un effettivo equilibrio di rappresentanza femminile;

h) valuta lo stato di attuazione e vigila sull'applicazione delle leggi di parità da parte dell'Amministrazione, che a tal fine è tenuta a fornire al Comitato medesimo i documenti e le informazioni necessari per l'espletamento di questa funzione;

i) nel caso di discriminazioni dirette o indirette o di comportamenti lesivi della dignità della persona, rilevati d'ufficio o su denuncia oppure emersi da rilevamento statistico, promuove gli opportuni rimedi volti a conseguire la rimozione, secondo le modalità indicate nel successivo art. 3;

l) sollecita la partecipazione delle donne in tutti i settori di loro interesse non solo strettamente professionale, ma anche culturale, politico e di impegno sociale; promuove, a tal fine, occasioni di confronto culturale sulla condizione femminile e sull'immagine della donna, contribuendo alla elaborazione di comportamenti conformi agli obiettivi della parità e delle pari opportunità;

m) cura la raccolta e la divulgazione della legislazione riguardante le donne e dell'attività promossa e svolta dal Comitato, mediante la creazione di un proprio sito nella pagina web dell'Ateneo messinese e l'immissione in rete di tutti i dati utili;

n) cura la raccolta e la diffusione della documentazione concernente i provvedimenti assunti presso gli altri Atenei italiani a tutela della condizione femminile o di particolari aspetti di essa, intrattenendo a tal fine rapporti di scambio con i rispettivi Comitati per le Pari Opportunità;

o) favorisce all'interno dell'Ateneo messinese la diffusione di una cultura di genere e delle pari opportunità, dirigendo l'intervento sia verso il personale universitario che verso la componente studentesca e promuovendo appositi corsi di orientamento di genere, moduli didattici, Master postuniversitari, dottorati di ricerca, convegni, seminari etc., nonché sollecitando, anche mediante borse di studio, ricerche, tesi di laurea, partecipazione a corsi specialistici e quant'altro possa risultare utile a tal fine;

p) promuove e/o organizza attività culturali finalizzate alla conoscenza e all'acquisizione di un'identità di genere, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini. Può dare, altresì, il proprio patrocinio a iniziative sulla condizione femminile organizzate da altri organismi e istituzioni;

q) attiva una collana editoriale per la pubblicazione di studi e ricerche di genere, ivi compresi i risultati delle indagini conoscitive, gli atti di convegni e seminari, le tesi di laurea meritevoli di pubblicazione etc.

r) recepisce le istanze attinenti alla condizione femminile nell'Università di Messina, comunque proposte; su richiesta del Rettore, può svolgere attività di consulenza nell'ambito delle proprie competenze; assolve, infine, ad ogni altro compito attribuitogli dalle normative comunitarie, dalle leggi nazionali o da contratti e accordi di natura sindacale.

2. Per la realizzazione di progetti specifici per i quali sia necessario l'apporto di competenze professionali specialistiche e/o di prestazioni quantitativamente rilevanti, il Comitato può attivare incarichi fiduciari con esperti e consulenti interni o esterni al mondo universitario, previo parere dell'Amministrazione universitaria e secondo la normativa in vigore.

m) cura la raccolta e la divulgazione della legislazione riguardante le donne e dell'attività promossa e svolta dal Comitato, mediante la creazione di un proprio sito nella pagina web dell'Ateneo messinese e l'immissione in rete di tutti i dati utili;

n) cura la raccolta e la diffusione della documentazione concernente i provvedimenti assunti presso gli altri Atenei italiani a tutela della condizione femminile o di particolari aspetti di essa, intrattenendo a tal fine rapporti di scambio con i rispettivi Comitati per le Pari Opportunità;

o) favorisce all'interno dell'Ateneo messinese la diffusione di una cultura di genere e delle pari opportunità, dirigendo l'intervento sia verso il personale universitario che verso la componente studentesca e promuovendo appositi corsi di orientamento di genere, moduli didattici, Master post-universitari, dottorati di ricerca, convegni, seminari etc., nonché sollecitando, anche mediante borse di studio, ricerche, tesi di laurea, partecipazione a corsi specialistici e quant'altro possa risultare utile a tal fine;

p) promuove e/o organizza attività culturali finalizzate alla conoscenza e all'acquisizione di un'identità di genere, alla convivenza, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra donne e uomini. Può dare, altresì, il proprio patrocinio a iniziative sulla condizione femminile organizzate da altri organismi e istituzioni;

q) attiva una collana editoriale per la pubblicazione di studi e ricerche di genere, ivi compresi i risultati delle indagini conoscitive, gli atti di convegni e seminari, le tesi di laurea meritevoli di pubblicazione etc.

r) recepisce le istanze attinenti alla condizione femminile nell'Università di Messina, comunque proposte; su richiesta del Rettore, può svolgere attività di consulenza nell'ambito delle proprie competenze; assolve, infine, ad ogni altro compito attribuitogli dalle normative comunitarie, dalle leggi nazionali o da contratti e accordi di natura sindacale;

s) raccoglie dati sugli indicatori di benessere personale e organizzativo all'interno dell'Università e promuove attività di sensibilizzazione e di analisi collegate alla formazione.

2. Per la realizzazione di progetti specifici per i quali sia necessario l'apporto di competenze professionali specialistiche e/o di prestazioni quantitativamente rilevanti, il Comitato può attivare incarichi fiduciari con esperti e consulenti

3. Il Comitato, per l'espletamento della propria attività di studio e di analisi, può richiedere agli organi competenti i dati e gli atti all'uopo necessari; nello svolgimento delle proprie funzioni propositive e di verifica, può richiedere incontri con il Rettore, il Direttore amministrativo, i dirigenti e i responsabili delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

#### **Art.3**

##### **(Procedura anti-discriminatorie)**

1. In caso di discriminazioni dirette o indirette, intese ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge N. 125/1991<sup>1</sup>, il Comitato, su richiesta dell'interessato/a:

a) fornisce chiare ed esaurienti indicazioni circa le procedure di conciliazione da seguire o le azioni giudiziarie da intraprendere;

b) avvia una procedura informale diretta a dare preventivamente soluzione al caso;

c) fornisce consulenza e assistenza tecnica ai soggetti discriminati che intendano agire in giudizio. A tal fine il Comitato predispone una lista di professionisti, che non siano legati in alcun modo da rapporti di lavoro con l'Ateneo messinese e che si dichiarino disponibili a prestare assistenza legale ai soggetti interessati.

2. In caso di comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona, qualora questi si configurino come molestia sessuale, si fa rinvio alla normativa prevista dal 'Codice di comportamento' dell'Università degli Studi di Messina.

3. Qualora il comportamento lesivo consista in reiterate azioni che siano causa di disagio psico-sociale (*mobbing*), si fa rinvio alle procedure previste dal precedente comma 1.

---

<sup>1</sup> «1. Costituisce *discriminazione*, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. 2. Costituisce *discriminazione indiretta* ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa».

interni o esterni al mondo universitario, previo parere dell'Amministrazione universitaria e secondo la normativa in vigore.

3. Il Comitato, per l'espletamento della propria attività di studio e di analisi, può richiedere agli organi competenti i dati e gli atti all'uopo necessari; nello svolgimento delle proprie funzioni propositive e di verifica, può richiedere incontri con il Rettore, il Direttore amministrativo, i dirigenti e i responsabili delle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo.

#### **Art.3**

##### **(Procedura anti-discriminatorie)**

1. In caso di discriminazioni dirette o indirette, intese ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della Legge N. 125/1991<sup>2</sup>, il Comitato, su richiesta dell'interessato/a:

a) fornisce chiare ed esaurienti indicazioni circa le procedure di conciliazione da seguire o le azioni giudiziarie da intraprendere;

b) avvia una procedura informale diretta a dare preventivamente soluzione al caso;

c) fornisce consulenza e assistenza tecnica ai soggetti discriminati che intendano agire in giudizio. A tal fine il Comitato predispone una lista di professionisti, che non siano legati in alcun modo da rapporti di lavoro con l'Ateneo messinese e che si dichiarino disponibili a prestare assistenza legale ai soggetti interessati.

2. In caso di comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona, qualora questi si configurino come molestia sessuale, si fa rinvio alla normativa prevista dal 'Codice di comportamento' dell'Università degli Studi di Messina.

3. Qualora il comportamento lesivo consista in reiterate azioni che siano causa di disagio psico-sociale (*mobbing*), si fa rinvio alle procedure previste dal precedente comma 1.

---

<sup>2</sup> «1. Costituisce *discriminazione*, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso. 2. Costituisce *discriminazione indiretta* ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa».

**Art.4**  
**(Composizione)**

1. Il Comitato è composto da trenta membri. I 3/5 dei componenti, in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, saranno nominati a seguito di elezioni svolte seguendo le norme dettate dall'apposito Regolamento.

Saranno, invece, designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Messina i restanti componenti, e precisamente:

a) quattro rappresentanti dell'Ateneo messinese;  
b) otto docenti esperti dei problemi della condizione femminile o impegnati nelle problematiche

delle pari opportunità, che garantiscano al Comitato adeguate competenze.

2. Ai lavori del Comitato, o di Commissioni e Gruppi di lavoro istituiti al suo interno, possono partecipare, con voto consultivo, due studenti, designati a tal fine dal Consiglio degli Studenti, o perché invitati a intervenire su tematiche che riguardano la componente studentesca o su

loro specifica richiesta.

3. Sia il Rettore, nella scelta delle persone da nominare quali componenti il Comitato, sia le OO.SS. nella individuazione delle candidature da sottoporre al corpo elettorale, cercheranno di garantire una presenza numerica equilibrata tra le varie componenti dell'Università nonché tra i diversi "poli" di appartenenza (Policlinico, Amministrazione centrale e Facoltà con sede nel centro

cittadino, Facoltà con sede a Papardo e con sede all'Annunziata).

4. Il Comitato può iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'Amministrazione.

**Art.5**  
**(Durata)**

Il Comitato dura in carica tre anni e, in regime di *prorogatio*, sino al rinnovo tanto della componente elettiva che di quella designata dall'Amministrazione.

In conformità con la normativa che disciplina gli altri organi dell'Ateneo messinese, nessun componente del Comitato

**Art.4**  
**(Composizione)**

1. Il Comitato è composto su base paritetica da quindici membri, di cui almeno la metà donne, così ripartiti:

- cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario;
- cinque rappresentanti del personale docente;
- cinque rappresentanti della componente studentesca.

È, inoltre, membro di diritto del Comitato, qualora nominata, la Delegata del Rettore alle pari opportunità e agli studi e alle politiche di genere.

2. La rappresentanza tecnico-amministrativa e socio-sanitaria è eletta a suffragio universale dalla rispettiva componente, ai sensi del vigente Regolamento; la componente docente è di designazione rettorale e rappresenta la parte pubblica; la rappresentanza studentesca è designata dal Consiglio degli studenti. Tutti i membri del Comitato sono nominati con provvedimento del Rettore.

3. Sia il Rettore, nella scelta dei docenti di sua designazione, sia le OO.SS. nella individuazione delle candidature da sottoporre al corpo elettorale, sia il Consiglio degli studenti nel designare la componente studentesca cercheranno di garantire una presenza numerica equilibrata tra i diversi "poli logistici" di appartenenza (Policlinico, Amministrazione centrale e Facoltà con sede nel centro cittadino, Facoltà con sede a Papardo e con sede all'Annunziata).

4. Il Comitato può iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'Amministrazione e al Consiglio degli studenti.

**Art.5**  
**(Durata)**

1. I membri del Comitato durano in carica quattro anni, ad eccezione della componente studentesca, che dura in carica due anni.

2. Il Comitato, il cui mandato è scaduto in una o più delle sue componenti, può validamente operare in regime di *prorogatio* sino al rinnovo

– sia elettivo che di nomina rettorale – può ricoprire l’incarico oltre due trienni consecutivi.

#### **Art.6**

##### ***(Presidenza e regolamento interno)***

1. Il Comitato elegge, al suo interno, con voto segreto e non delegabile, a maggioranza assoluta dei componenti, nei primi due scrutinî, e in seguito a maggioranza relativa, una Presidente e una/un Segreteria/o. È compito della Presidente nominare due componenti del Comitato con funzioni di Vicepresidente; costoro, insieme alla Presidente e alla/al Segretaria/o, costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
2. La Presidente convoca il Comitato almeno ogni due mesi e ogniqualvolta lo ritenga necessario e predispone l’ordine del giorno. Convoca, inoltre, il Comitato ove lo richiedano i 2/3 dei componenti o il Rettore.
3. Alla Presidente – oppure, in sua assenza, ad una/uno delle/dei Vicepresidente – spetta il compito di coordinare i lavori del Comitato, di rappresentarlo e di informare il Rettore circa le iniziative adottate.
4. La Presidente *pro tempore* – o sua/o delegata/o – è membro di diritto della Commissione per gli accordi decentrati e, nella qualità, partecipa agli incontri tra l’Amministrazione e le OO. SS.
5. Entro trenta giorni dalla nomina, il Comitato adotta, a maggioranza qualificata dei suoi membri, un regolamento interno che disciplina lo svolgimento della propria attività, determinandone specificatamente l’assetto organizzativo e funzionale, stabilendo le funzioni della/del Segretaria/o e i criteri di validità delle convocazioni e dei lavori del Comitato.

#### **Art. 7**

##### ***(Gruppi di lavoro e Commissioni)***

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può articolarsi in Gruppi di lavoro, di natura provvisoria, costituiti per realizzare entro

tanto della componente elettiva che di quelle designate dall’Amministrazione e dal Consiglio degli studenti.

3. In conformità con la normativa che disciplina gli altri organi dell’Ateneo messinese, nessun componente del Comitato – sia elettivo che di nomina rettorale – può ricoprire l’incarico oltre due mandati consecutivi.

#### **Art.6**

##### ***(Presidenza e regolamento interno)***

1. Il Comitato elegge, al suo interno, con voto segreto e non delegabile, a maggioranza assoluta dei componenti, nei primi due scrutinî, e in seguito a maggioranza relativa, una/un Presidente e una/un Segreteria/o. È compito della/del Presidente nominare due componenti del Comitato con funzioni di Vicepresidente; costoro, insieme alla/al Presidente e alla/al Segretaria/o, costituiscono l’Ufficio di Presidenza.
2. La/Il Presidente convoca il Comitato almeno ogni due mesi e ogniqualvolta lo ritenga necessario e predispone l’ordine del giorno. Convoca, inoltre, il Comitato ove lo richiedano i 2/3 dei componenti o il Rettore.
3. Alla/Al Presidente – oppure, in sua assenza, ad una/uno delle/dei Vicepresidente – spetta il compito di coordinare i lavori del Comitato, di rappresentarlo e di informare il Rettore circa le iniziative adottate.
4. La/Il Presidente *pro tempore* – o sua/o delegata/o – è membro di diritto della Commissione per gli accordi decentrati e, nella qualità, partecipa agli incontri tra l’Amministrazione e le OO. SS.
5. Entro trenta giorni dalla nomina, il Comitato adotta, a maggioranza qualificata dei suoi membri, un regolamento interno che disciplina lo svolgimento della propria attività, determinandone specificatamente l’assetto organizzativo e funzionale, stabilendo le funzioni della/del Segretaria/o e i criteri di validità delle convocazioni e dei lavori del Comitato.

#### **Art. 7**

##### ***(Gruppi di lavoro e Commissioni)***

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato può articolarsi in Gruppi di lavoro, di natura provvisoria, costituiti per realizzare entro

tempi brevi uno specifico compito, o in Commissioni incaricate di realizzare obiettivi o di affrontare tematiche di lungo periodo.

**Art. 8**

**(Sede e strumenti operativi)**

1. L'Università di Messina garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato. Mette, pertanto, a disposizione del Comitato un'adeguata sede per la sua attività, spazi virtuali (pagine web) e strumenti operativi idonei per l'espletamento delle sue funzioni (personale e strutture, come arredo, computer, archivi etc.)

**Art. 9**

**(Risorse finanziarie)**

1. Il Comitato dispone di un contributo finanziario annuale per il suo funzionamento.  
2. Le spese deliberate dal Comitato e autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, sono gestite dai Servizi di Ragioneria ed Economato dell'Università.

**Art. 10**

**(Relazioni annuali)**

1. Il Comitato, entro il 1° novembre di ogni anno, trasmette al Rettore, al Direttore amministrativo, al Senato accademico e al Consiglio d'amministrazione dell'Università un rapporto sull'attività svolta e da svolgere, contenente anche la rendicontazione delle spese effettuate e la previsione di spesa, nonché una relazione sulle condizioni di chi lavora e studia nell'Ateneo messinese.

tempi brevi uno specifico compito, o in Commissioni incaricate di realizzare obiettivi o di affrontare tematiche di lungo periodo.

**Art. 8**

**(Sede e strumenti operativi)**

1. L'Università di Messina garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato. Mette, pertanto, a disposizione del Comitato un'adeguata sede per la sua attività, spazi virtuali (pagine web) e strumenti operativi idonei per l'espletamento delle sue funzioni (personale e strutture, come arredo, computer, archivi etc.)

**Art. 9**

**(Risorse finanziarie)**

1. Il Comitato dispone di un contributo finanziario annuale per il suo funzionamento.  
2. Le spese deliberate dal Comitato e autorizzate dall'Ufficio di Presidenza, sono gestite dai Servizi di Ragioneria ed Economato dell'Università.

**Art. 10**

**(Relazioni annuali)**

1. Il Comitato, entro il 1° novembre di ogni anno, trasmette al Rettore, al Direttore amministrativo, al Senato accademico e al Consiglio d'amministrazione dell'Università un rapporto sull'attività svolta e da svolgere, contenente anche la rendicontazione delle spese effettuate e la previsione di spesa, nonché una relazione sulle condizioni di chi lavora e studia nell'Ateneo messinese.